



PESCA e ACQUACOLTURA



AGROALIMENTARE



Roma, 30 maggio 2024

Senato della Repubblica

IX Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

AUDIZIONE INFORMALE SU A.S. 1138 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 MAGGIO 2024, N° 63 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA, NONCHÉ PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE”

Si ringraziano il Presidente e tutti gli onorevoli Senatori componenti della Commissione per averci concesso la possibilità di essere auditi su un provvedimento contenente alcune misure di rilevante importanza per il settore agricolo e della pesca cooperativo.

Di seguito alcune considerazioni fatte nell’auspicio che codesta Commissione possa migliorare il testo per renderlo più certo ed efficace per le imprese, anche integrandolo con ulteriori misure che la cooperazione ritiene di urgente emanazione.

1. Moratoria (articolo 1 comma 2)

L’introduzione di una moratoria dei mutui bancari a beneficio del settore agricolo e della pesca rappresenta un tema di estrema rilevanza e attualità che il mondo della cooperazione ritiene urgente, considerato il contemporaneo aumento dei costi di produzione e l’impatto depressivo sul mercato indotto dall’inflazione.

Ciò premesso, si evidenzia che la formulazione adottata nella redazione della norma sconta, a nostro avviso, alcune criticità che ne potrebbero limitare la sua portata ed efficacia:

- I beneficiari sono le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: sarebbe bene precisare che vi rientrano anche le cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 228/2001.
- Le suddette imprese devono aver registrato nell’anno 2023 una riduzione del volume di affari di almeno il 20% rispetto all’anno precedente; non è chiaro se ci riferisca all’annualità fiscale oppure all’anno solare. Qualora il riferimento sia l’annualità fiscale occorrerebbe inserire anche quelle imprese agricole per le quali la chiusura dell’esercizio fiscale non coincide con la

00184 Roma
Via Torino, 146

Tel. 06-469781
Fax 06-4881469

s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it

fine dell'anno solare. Inoltre, si lascia a una autodichiarazione la possibilità di provare tale diminuzione del volume di affari senza riferirsi a particolare documentazione. Il solo criterio del fatturato, che normalmente viene preso come parametro, potrebbe non rispecchiare la reale situazione delle imprese poiché all'aumento dei costi vi sono stati anche degli aumenti di fatturato che, tuttavia, non hanno avuto effetti sul reddito. Pertanto, la soglia prevista dalla disposizione in esame dovrebbe essere abbassata dal 20% al 10%.

- La relazione tecnica che accompagna il DL si sofferma sui finanziamenti muniti di garanzia dello Stato (garanzia ISMEA e del Fondo garanzia del medio credito centrale). La misura, si legge, non determina un aggravio per le finanze dello Stato poiché i regimi di aiuto per i quali sono state rilasciate in origine le garanzie oggetto di differimento vengono tutti utilizzati nei limiti delle risorse già stanziare e che la misura è destinata a scongiurare situazioni di definitivo inadempimento delle imprese e conseguente escussione della garanzia pubblica. La relazione tecnica si palesa parziale nei suoi contenuti e sembrerebbe confliggere rispetto al contenuto del testo della norma in cui si dispone che “a seguito della proroga della quota di capitale **le eventuali garanzie pubbliche e private** sono prorogate per analoga sospensione della rata **senza nuovi o maggiori oneri per le parti**”. Si rende, quindi, necessario un chiarimento per definire correttamente la platea dei beneficiari della misura, considerando che le nostre associate che ci segnalano sofferenze sono destinatarie di mutui chirografari con garanzie di tipo reale o personali. Sarebbe necessario chiarire che il rinvio del rateo per la parte capitale riguarda anche coloro i quali non godono di garanzie pubbliche.
- Anche la modalità di ridefinizione del piano rimborso ratei non appare chiara: non si comprende se la quota capitale sospesa debba andare in coda al piano di ammortamento come ultima annualità oppure debba essere trasferita alla annualità successiva e se su tale quota maturino ulteriori interessi.

2. Disposizioni per i datori di lavoro agricoli in zone alluvionate (articolo 2, commi 1 e 2)

La disposizione estende per il 2024 lo sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro agricolo ubicati in zone svantaggiate o di montagna a tutti i datori di lavoro agricolo ubicati in zone agricole colpite dalla alluvione del maggio 2023. **Lo sgravio è quantificato in misura pari a quello per le zone svantaggiate**. Si tratta di una misura pienamente condivisibile e richiesta anche dalla cooperazione agricola. Nella formulazione del testo, tuttavia, riteniamo opportuno introdurre qualche precisazione o miglioramento onde evitare interpretazioni non corrette. In particolare:

- La norma fa riferimento alle “zone agricole” di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023. Tale allegato individua i territori colpiti dalla alluvione ma non specifica le zone. Al fine di non incorrere in interpretazioni non corrette o di rendere il ricorso all'agevolazione complicato, sarebbe opportuno sostituire il termine “zone agricole” con quello di “territori”. Tale

precisazione non avrebbe alcun effetto sulle coperture già previste poiché, leggendo la relazione tecnica, il fabbisogno per le minori entrate è stato definito calcolando l'intera massa retributiva del 2024 dei lavoratori interessati (quindi, nessuna specifica sulla ubicazione in zone agricole è stata presa in considerazione).

- **Tra i territori che godranno di tale estensione vi sono anche dei territori montani che attualmente godono di uno sgravio contributivo maggiore di quello previsto dalla norma in commento (zone montane godono dello sgravio del 75% mentre quello delle zone svantaggiate è pari al 68%). Si ritiene che per i datori di lavoro ubicati in territori montani continui ad operare lo sgravio contributivo più favorevole, in caso contrario vi sarebbe un ingiustificato aumento dei costi per le aziende alluvionate che sono in zone montane e che hanno costi di gestione più alti rispetto a quelle ubicate in pianura. Si ritiene quindi opportuno specificare che sono fatte salve le disposizioni di miglior favore. Anche una tale precisazione non avrebbe alcun riflesso sui costi della misura poiché il calcolo delle coperture finanziarie è stato realizzato prendendo in considerazione l'intera massa retributiva del 2024 dei lavoratori interessati ed applicando l'aliquota ordinaria di contributi e premi assicurativi (pari al 45,54%) senza quindi tenere in considerazione eventuali sgravi già operanti per alcune zone alluvionate.**

Infine, sarebbe opportuno valutare la possibilità di estendere il beneficio anche ai datori di lavoro agricolo della regione Toscana colpiti dalle alluvioni nel corso del 2023 ed operanti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023.

Sarebbe altresì fondamentale introdurre una disposizione volta a consentire l'accesso ai risarcimenti operati dalla struttura commissariale da parte delle imprese agricole danneggiate da eventi franosi durante l'alluvione del maggio 2023, qualora esse non riescano a trovare ristoro per i canali specifici previsti per l'agricoltura.

3. Contrasto alle pratiche sleali (articolo 4)

Si introducono due nuove nozioni: una di costo medio di produzione e una di costo di produzione.

Viene inoltre specificato che, nell'indicazione del prezzo (contenuto obbligatorio del contratto), si dovrà tenere conto dei costi di produzione. Si ricorda che l'articolo 3 del d.lgs. n. 91/2021 è norma imperativa di legge non derogabile dalle parti. Se l'intenzione del Legislatore è quella di prevedere un nuovo contenuto scritto del contratto (cosa che non è chiara dalla formulazione utilizzata), allora sarebbe opportuno prevedere un congruo periodo di tempo per la modifica dei contratti scritti stipulati ed efficaci tra le parti. Per quanto riguarda poi l'obbligo di far riferimento al costo di produzione di un bene nell'ambito della definizione dei prezzi all'interno di un contratto quadro stipulato dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ci domandiamo in che



PESCA e ACQUACOLTURA



AGROALIMENTARE



modo le organizzazioni di rappresentanza possano fare riferimento al costo di produzione che, per definizione, è specifico per ogni fornitore e non è un parametro generale.

Per quanto concerne la nuova disciplina sui mercati alimentari, riteniamo opportuno che si preveda un periodo di tempo congruo per adeguare le concessioni degli spazi al dettato normativo onde evitare inutili contenziosi.

4. Interventi a favore delle filiere in crisi

Condividiamo la dotazione di risorse in favore delle filiere agricole in particolare difficoltà.

Tra queste, è necessario in modo particolare un intervento in favore della **filiera della pera**, attraverso l'introduzione di un **regime di aiuto di stato ad hoc autorizzato dalla Commissione europea** in grado di sostenere un settore strategico del nostro agroalimentare, funestato nel corso degli ultimi anni da eventi straordinari che ne stanno minando la sopravvivenza.

5. Misure e strumenti - settore pesca

In merito specificatamente al settore della pesca e dell'acquacoltura ed al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus* **apprezziamo la nomina del commissionario straordinario** che risponde alla necessità di interventi eccezionali a contrasto di una situazione di drammatica emergenza. **Riteniamo tuttavia che la sua presenza presso il MASAF, anziché presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, potrebbe essere maggiormente funzionale al sostegno della filiera ed al contrasto del fenomeno che, pur presentando aspetti di sicuro interesse ambientale, ne solleva molteplici di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste oltre a permettere una più agevole interlocuzione con la DG Mare.** Analogamente riterremmo maggiormente confacente al ruolo la nomina su proposta del titolare del dicastero suddetto, seppur di concerto con il Ministro dell'Ambiente.

Condividiamo lo stanziamento di risorse aggiuntive ma, oltre a dover purtroppo registrare la necessità di ulteriori e futuri stanziamenti a sostegno delle imprese in difficoltà mediante un rafforzamento delle risorse a disposizione del fondo di cui al decreto legislativo 102/2004, **chiediamo di introdurre una modifica capace di integrare il sistema di valutazione del danno** così da poter meglio evidenziare l'effettiva contrazione dei volumi rispetto agli anni precedenti e che possa quindi essere di concreto sostegno alla filiera; **ci riferiamo ad un correttivo (che ci auguriamo possa venir introdotto in fase di conversione in legge) che, per ciò che attiene al criterio di determinazione e accertamento del danno, possa fare anche perno, in alternativa, sul volume di produzione fatturata nel primo semestre dell'anno in corso, rispetto ad analogo periodo degli anni precedenti (tre anni precedenti la calamità o la media triennale basata sui cinque anni precedenti la calamità escludendo il valore più basso e quello più elevato).**



PESCA e ACQUACOLTURA



AGROALIMENTARE



Auspichiamo infine che, attraverso un ulteriore correttivo al decreto, possano essere assicurate e rese rapidamente fruibili anche le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 1, nel limite dei 12 milioni di euro già più volte annunciate dall'Onorevole Ministro, e destinate alle imprese ed ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu, così come previsto dal DM n. 628456 del 13 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

6. Ulteriori misure

La conversione del decreto legge in questione può essere l'occasione per un intervento, avuto riguardo al capitolo lavoro, per inserire alcune misure di chiarimento sul così detto Durc di congruità richiesto alle imprese forestali. A tal riguardo, giova ricordare che il decreto legge n. 76/2020 ha introdotto l'obbligo del DURC di congruità, attestante l'incidenza della manodopera, per gli appalti pubblici e privati. Il DM 143/2021 ha regolamentato il calcolo della congruità nel settore edile, affidando il rilascio dell'attestazione alle Casse Edili. Tuttavia, alcune delle attività previste dal DM 143/2021 sono tipiche delle imprese forestali, iscritte in appositi albi regionali e soggette a CCNL diversi da quello edile. L'iscrizione alla Cassa Edile non è obbligatoria per queste imprese, rendendo impossibile ottenere il DURC di congruità. Il D.lgs. 34/2018 definisce le attività forestali e prevede l'iscrizione obbligatoria delle imprese agli albi regionali per l'esecuzione di lavori pubblici nel settore. I requisiti per l'iscrizione includono il possesso del DURC e l'esercizio di attività forestali (codice Ateco 02). Pertanto, il DM 143/2021 risulta inapplicabile alle imprese forestali, creando un vuoto normativo che impedisce loro di partecipare agli appalti pubblici e privati che richiedono il DURC di congruità.

Parimenti, si ritiene opportuno intervenire sulle c.d. misure di contenimento della PSA, prevedendo anche per il Commissario PSA una norma analoga a quella introdotta nel provvedimento in esame per l'istituzione del Commissario per l'emergenza "Granchio Blu", al fine di renderne più incisivi poteri e funzioni. Inoltre, sarebbe auspicabile accrescere la capacità da parte delle Regioni di fermare o rallentare l'onda epidemica, intervenendo in maniera maggiormente incisiva nella gestione delle popolazioni di suini selvatici anche in aree non colpite ma considerate strategiche.